



15966/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. **ETTORE CIRILLO** - Presidente -
- Dott. **GIUSEPPE CARACCIOLO** - Rel. Consigliere -
- Dott. **LUCIO NAPOLITANO** - Consigliere -
- Dott. **GUIDO FEDERICO** - Consigliere -
- Dott. **PAOLA VELLA** - Consigliere -

Oggetto

IVA
IMPORTAZIONE

Ud. 27/06/2016 - CC

R.G.N. 18409/2014
non 15966
Rep

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18409-2014 proposto da:

MARINO ANNA, SIMONELLA CLAUDIO
SMNCLD74D16B963C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.
SIACCI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO
VOGLINO, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO
BENINCASA giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, EQUITALIA SUD
SPA 087045441005;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 109/08/2014 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di NAPOLI del 13/11/2013,
depositata il 09/01/2014;

C.U. + C.I.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that descends into a vertical line, with a smaller, more complex scribble to the right.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Napoli ha rigettato l'appello di Marino Anna e Semonella Claudio - appello proposto contro la sentenza n. 127/14/2012 della CTP di Caserta che aveva già disatteso il ricorso dei predetti contribuenti- così annullando le cartelle di pagamento (notificate il 30.3.2011) per IVA-IRAP e sanzioni relative al periodo d'imposta 2006 e dovute (per effetto di avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato dalla "Infest snc", della quale i ricorrenti erano stati soci fino all'anno 2010), cartelle che erano state impuginate in primo grado dai menzionati ricorrenti per violazione del principio ex art.2304 cod viv di previa escussione della società.

La CTR –dopo avere evidenziato che l'Agenzia aveva segnalato che la società era stata cancellata il 7.2.2011- ha motivato la decisione evidenziando che nelle ipotesi di cancellazione della società non trova applicazione l'art.2304 nella parte in cui prevede il menzionato beneficio di escussione previa della società, alla luce del fatto che i soci rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali. D'altronde, per i debiti rimasti in capo ai soci dopo la cancellazione l'azione può essere diretta. La cartella avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri

Le parti contribuenti hanno interposto ricorso per cassazione (di cui non è stata fornita la prova della compiuta notifica) affidato ad unico motivo.

Le intime Agenzia ed Equitalia Sud non si sono difese.



Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 n.1 cpc.

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell'art. 2304 cod. civ.) la parte ricorrente –dopo avere allegato che la società non era stata cancellata ma si era trasformata in ditta individuale continuando ad operare, siccome era stato comprovato da “atto di ricognizione di causa di scioglimento ai sensi dell'art.2323 cod civ allegato all'atto di appello come doc.5”, così essendosi concentrata in capo all'unico socio rimasto “la titolarità ... dei rapporti facenti capo alla società”- si dovevano che il giudicante avesse ritenuto legittima la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e perciò la notifica delle cartelle senza alcun tentativo di esazione del credito nei confronti del debitore principale.

Il motivo appare manifestamente infondato alla luce dell'indirizzo interpretativo recepito dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia:”Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 civ.cod. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009; Conformi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013).

Invero, la cartella esattoriale non può essere qualificata atto esecutivo (perciò soggetto alla condizione di cui qui si tratta) poiché essa è l'atto conclusivo dell'iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo (parificabile all'atto di

precetto) e preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell'art.2304 cod civ, che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.

Si propone perciò di decidere il ricorso con la procedura camerale, sul presupposto della manifesta infondatezza dello stesso.

Roma, 15 febbraio 2016

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2016

Il Presidente

(Ettore Cirillo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 29 LUG. 2016



Il Funzionario Giudiziale
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO

Il Funzionario Giudiziale
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO